

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4486

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 22 aprile 1976 (Stampato n. 2459)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge  
6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordi-  
nari per il Mezzogiorno

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 23 aprile 1976*

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

« All'articolo 3, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

Lo stanziamento a favore delle regioni meridionali indicato all'articolo 1 è destinato alla realizzazione delle opere di cui al

secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 ma non ancora corredate dai relativi progetti esecutivi.

Lo stesso stanziamento è destinato altresì alla concessione da parte delle regioni anzidette delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data indicata al precedente comma ».

*Decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'8 marzo 1976 (\*).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, al fine di assicurare la continuità degli interventi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

### Art. 1.

A valere sugli stanziamenti per il quinquennio 1976-1980, sono autorizzate, per l'anno 1976, le assegnazioni anticipate, rispettivamente, di lire 200 miliardi a favore delle Regioni meridionali per la realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 3 e di lire 750 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi di propria competenza nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

### Art. 2.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo 1 a favore delle Regioni meridionali è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro incaricato per i rapporti con le Regioni.

Le Regioni iscrivono le somme risultanti dal piano di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai programmi di interventi previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole Regioni meridionali in base al piano di riparto medesimo saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accre-

---

(\*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 12 marzo 1976.

dito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione del programma di interventi.

### Art. 3.

Lo stanziamento a favore delle Regioni meridionali indicato all'articolo 1 è destinato alla realizzazione dei programmi di interventi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, non ancora approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a trasferire i programmi anzidetti alle Regioni meridionali competenti per territorio.

Il medesimo stanziamento è destinato, altresì, alla concessione da parte delle Regioni meridionali delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, ivi comprese quelle le cui domande di agevolazioni sono state presentate alla Cassa per il Mezzogiorno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alla realizzazione di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

La ripartizione dello stanziamento di cui al presente articolo è effettuata tenendo anche conto del costo delle opere e del rapporto popolazione-territorio.

Lo stanziamento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo rispetto al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A richiesta delle Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni, con i criteri e le modalità indicate dal CIPE. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire alle Regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

### Art. 4.

Lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 100 miliardi per il finanziamento di opere relative ai progetti speciali;

b) lire 50 miliardi per le infrastrutture e altri interventi per la industrializzazione:

c) lire 350 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle iniziative industriali, di cui una quota pari al 60 per cento da riservare alle piccole e medie industrie;

d) lire 250 miliardi per perizie suppletive, revisione prezzi e oneri tributari relativi a opere già approvate in base alla legislazione vigente.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere di lire 950 miliardi derivante dalla attuazione del presente decreto nell'anno 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976.

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO